

S O M M A R I O

Aprile 2014

ALIMENTI

PUBBLICATO IL REGOLAMENTO UE N. 251/2014 PER LA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI (REG. UE 26 FEBBRAIO 2014, N. 251 CONCERNENTE LA DEFINIZIONE, LA DESIGNAZIONE, LA PRESENTAZIONE, L'ETICHETTATURA E LA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI E CHE ABROGA IL REG. CEE N. 1601/91).

AMBIENTE

EMISSIONI INDUSTRIALI: IN VIGORE LE NUOVE REGOLE SU AUTORIZZAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI AMBIENTALI PER LE INDUSTRIE AD ELEVATO POTENZIALE INQUINANTE (D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46).

DIRITTO TRIBUTARIO

INNALZATA LA SOGLIA DI PUNIBILITÀ DELL'OMESSO VERSAMENTO DELL'IVA (CORTE COST., SENT. 8 APRILE 2014, N. 80).

DIRITTO D'AUTORE

VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE COMMESSA DA PIÙ AUTORI DI NAZIONALITÀ DIVERSE (CORTE GIUST. UE, IV SEZ., CAUSA C-387/12, SENT. 3 APRILE 2014).

DIRITTO DELL'INFORMATICA E DI INTERNET

LA CONSERVAZIONE DI TUTTI I DATI TELEFONICI VIOLA LA PRIVACY (CORTE GIUST. UE, CAUSE RIUNITE C-293/12 E C-914/12, SENT. 8 APRILE 2014).

DIRITTO UE

CONTRAFFAZIONE E *MADE IN ITALY* (INTERROG. P.E. 7 FEBBRAIO 2014).

"MADE IN": APPROVATO DAL PARLAMENTO EUROPEO IL REGOLAMENTO SULLA SICUREZZA DEI PRODOTTI NON ALIMENTARI.

DIRITTO DEL LAVORO

SPROPORZIONATO IL LICENZIAMENTO PER L'USO IMPROPRIO DI STRUMENTI AZIENDALI (CASS., SEZ. LAV., SENT. 18 MARZO 2014, N. 6222).

DIRITTO PENALE

DAL 6 APRILE OBBLIGATORIO IL CERTIFICATO PENALE PER I LAVORATORI A CONTATTO CON I MINORI (D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 39, IN G.U. 22 MARZO 2014, N. 68).

SICUREZZA SUL LAVORO

RESPONSABILITÀ PENALE DEL DATORE DI LAVORO PER ATTREZZATURE INADEGUATE (CASS., SEZ. IV PEN., SENT. 25 MARZO 2014, N. 13987).

PRIVACY

LE ESIGENZE DI DIFESA PREVALGONO SULLA TUTELA DELLA PRIVACY (CASS., SENT. 3 APRILE 2014, N. 7783).

TRUST

CORRETTA LA TRASCRIZIONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI "A FAVORE" DEL TRUST (TRIB. TORINO, DECR. 18 MARZO 2014).

DI TUTTO UN PO'

DIRITTO DI FAMIGLIA

SE UNO DEI CONIUGI NON ACCETTA L'OBBLIGO DI FEDELTA', IL MATRIMONIO È NULLO (CASS., SEZ. VI CIV., ORD. 26 FEBBRAIO 2014, N. 4536).

LO STATO DI ADOTTABILITÀ DEL MINORE (CASS., SEZ. I CIV., SENT. 21 MARZO 2014, N. 62755).

PROFESSIONISTI E IMPRESE

VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE 2014.

EFFICIENZA ENERGETICA: STANZIATI DAL GOVERNO 800 MILIONI DI EURO.

ALIMENTI

PUBBLICATO IL REGOLAMENTO UE N. 251/2014 PER LA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI (REG. UE 26 FEBBRAIO 2014, N. 251 CONCERNENTE LA DEFINIZIONE, LA DESIGNAZIONE, LA PRESENTAZIONE, L'ETICHETTATURA E LA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI E CHE ABROGA IL REG. CEE N. 1601/91).

Lo scorso 26 febbraio 2014 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 251/2014 del Parlamento europeo, volto ad incrementare la **protezione delle indicazioni geografiche di taluni prodotti vitivinicoli aromatizzati**. Il Regolamento, in particolare, detta norme specifiche sull'indicazione volontaria di provenienza a supplemento di quelle già stabilite nel regolamento UE n. 1169/2011. La nuova disciplina, entrata in vigore il **26 marzo 2014** e pienamente efficace a far data dal prossimo 28 marzo 2015, si applicherà a tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati

commercializzati nel territorio dell'Unione, prodotti sia negli Stati membri sia in Paesi terzi, nonché ai prodotti europei destinati all'esportazione.

AMBIENTE

EMISSIONI INDUSTRIALI: IN VIGORE LE NUOVE REGOLE SU AUTORIZZAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI AMBIENTALI PER LE INDUSTRIE AD ELEVATO POTENZIALE INQUINANTE (D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46).

Lo scorso **11 aprile 2014**, è entrato in vigore il D.lgs 4 marzo 2014 n. 46, recante disposizioni per la riduzione delle immissioni industriali; il provvedimento legislativo, recependo le più recenti linee guida fornite da Bruxelles, doverosamente aggiorna le regole su **autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali** rivolte alle **industrie ad elevato potenziale inquinante**.

DIRITTO TRIBUTARIO

INNALZATA LA SOGLIA DI PUNIBILITÀ DELL'OMESSO VERSAMENTO DELL'IVA (CORTE COST., SENT. 8 APRILE 2014, N. 80).

Con sentenza depositata lo

scorso 8 aprile, la Corte Costituzionale, rilevando un'evidente violazione del principio di eguaglianza rispetto alle previsioni degli altri reati tributari, ha provveduto a dichiarare parzialmente illegittimo l'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, innalzando la soglia di punibilità esistente per il caso di omesso versamento dell'IVA. La nuova soglia, da applicarsi però solo alle fattispecie verificatesi prima del 17 settembre 2011, è stata fissata nella misura di 103.291,38 euro.

DIRITTO D'AUTORE
VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE COMMESSA DA PIÙ AUTORI DI NAZIONALITÀ DIVERSE (CORTE GIUST. UE, IV SEZ., CAUSA C-387/12, SENT. 3 APRILE 2014).

Nel giudizio della Corte, l'ordinamento teutonico tutela dal caso di «**violazione di diversi diritti patrimoniali d'autore**, cioè il diritto di riproduzione, di diffusione o di esposizione delle fotografie», con il recepimento della **Direttiva 2001/29/CE** riguardante la «*armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei*

diritti connessi nella società dell'informazione». Per giurisprudenza costante, per l'attribuzione di competenza si considera il **luogo generatore del danno o quello in cui lo stesso si è concretizzato**.

DIRITTO DELL'INFORMATICA E DI INTERNET

LA CONSERVAZIONE DI TUTTI I DATI TELEFONICI VIOLA LA PRIVACY (CORTE GIUST. UE, CAUSE RIUNITE C-293/12 E C-914/12, SENT. 8 APRILE 2014).

La Corte di giustizia europea ha dichiarato invalida la direttiva 2006/24/CE sulla conservazione dei dati: si osserva difatti che «*comporta un'ingerenza di vasta portata e di particolare gravità nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, non limitata allo stretto necessario*». Obiettivo della direttiva, emanata all'indomani degli attentati terroristici di Madrid e Londra, era quello di uniformare le disposizioni degli Stati membri sulla conservazione di determinati dati telefonici (per un periodo di minimo 6 mesi ed

un massimo di 24 mesi) al fine di accertare e perseguire reati gravi, come quelli legati alla criminalità organizzata ed al terrorismo. La direttiva 2006/24/CE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 109/08 che, intervenendo sull'art. 132 del Codice Privacy, individua in 24 mesi la conservazione dei dati relativi al traffico telefonico ed in 12 mesi quella relativa al traffico telematico. Nonostante la pronuncia di invalidità della Corte di giustizia, le leggi nazionali di recepimento non sono per ora messe in discussione e restano valide, sebbene esposte al rischio di ricorsi da parte sia dei singoli cittadini che delle compagnie telefoniche.

DIRITTO UE

CONTRAFFAZIONE E *MADE IN ITALY* (INTERROG. P.E. 7 FEBBRAIO 2014).

Nell'interrogazione E-013932-13 del Parlamento europeo veniva esposto che i prodotti *made in Italy* trovano concorrenza sleale nella contraffazione sempre più diffusa.

Da un'analisi condotta da un importante consorzio alimentare italiano, nei primi

nove mesi del 2013 in Italia sono state chiuse circa 140.000 stalle e aziende anche a causa della concorrenza sleale di prodotti importati qualitativamente inferiori, indicati nonostante ciò come *made in Italy*.

La Commissione UE con risposta del 7 febbraio 2014 ha ribadito che **nella legislazione UE non vi è attualmente una definizione di frode alimentare**: ciascuno Stato membro definisce in modo diverso fatti che configurano violazioni di legge in materia.

Quanto alle **sanzioni**, l'art. 55 del Reg. CE n. 882/04 fa obbligo agli Stati membri di stabilire le regole in materia di sanzioni applicabili in caso di violazioni della normativa sui mangimi e sugli alimenti e di prendere tutte le misure necessarie per assicurarne la attuazione, con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il **6 maggio 2013**, la Commissione ha adottato una **proposta di riesame del reg. CE n. 882/04** al fine di rafforzare il sistema esistente, compresa la lotta contro le **frodi alimentari**. La proposta comprenderebbe l'obbligo di fissare **sanzioni pecuniarie**

in caso di violazioni intenzionali, con sanzioni tali da controbilanciare il vantaggio economico che si persegue con la violazione e per assicurarne l'efficacia dissuasiva. Questa proposta è ora all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio in prima lettura.

* * *

"MADE IN": APPROVATO DAL PARLAMENTO EUROPEO IL REGOLAMENTO SULLA SICUREZZA DEI PRODOTTI NON ALIMENTARI.

Il 15 aprile 2014 il Parlamento europeo, in seduta plenaria, ha approvato il Regolamento sulla Sicurezza dei prodotti non alimentari. Di grande importanza l'art. 7, volto a tutelare il "Made in", prevedendo in particolare l'obbligo della indicazione di origine nei prodotti destinati al consumo.

Sulla introduzione di questo articolo due fronti si sono opposti: da una parte l'Italia, supportata da Francia e Spagna; dall'altro la Germania, con l'appoggio del Regno Unito fra gli altri.

La proposta di regolamento è stata presentata dalla

Commissione Europea lo scorso 13 febbraio 2013 per chiarire alcune lacune e sovrapposizioni del diritto comunitario in materia di sicurezza dei prodotti di consumo (non alimentari), introducendo una serie di obblighi per produttori, importatori e distributori. Grazie all'indicazione obbligatoria del "Made in" si vuol garantire maggiormente la tracciabilità del prodotto a beneficio della sorveglianza del mercato; verrà aumentata altresì la lotta ai prodotti contraffatti, rafforzando così la fiducia dei consumatori nei confronti del mercato interno.

DIRITTO DEL LAVORO

IL LICENZIAMENTO PER L'USO IMPROPRIO DI STRUMENTI AZIENDALI (CASS., SEZ. LAV., SENT. 18 MARZO 2014, N. 6222).

Il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento per giusta causa quando ciò costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo applicabile in relazione ad una determinata infrazione. Pertanto, dall'accoglimento di tale principio, la Corte di

Cassazione ha chiarito che l'uso (anche quotidiano) della e-mail aziendale per ragioni private ovvero l'installazione sul pc aziendale di programmi non inerenti all'attività lavorativa non costituiscono violazioni sufficienti ad autorizzare il licenziamento del lavoratore subordinato se questo rappresenta una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo applicabile in relazione all'uso improprio di strumenti aziendali.

DIRITTO PENALE

DAL 6 APRILE OBBLIGATORIO IL CERTIFICATO PENALE PER I LAVORATORI A CONTATTO CON I MINORI (D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 39, IN G.U. 22 MARZO 2014, N. 68).

Il 22 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39, recante disposizioni per l'impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere **contatti diretti e regolari con minori**. Recependo le più recenti linee guida fornite dalle istituzioni comunitarie, si prescrive che «*il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento*

di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori», deve richiedere prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell'assunzione, il **certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare**, «*al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori*».

Dal 6 aprile pertanto sarebbe scattato l'obbligo di produrre il certificato penale che il datore di lavoro dovrà richiedere **a coloro che siano professionalmente destinati ad interagire con bambini e adolescenti**.

In mancanza, il datore di lavoro sarebbe sanzionato col pagamento di una somma da **10.000 a 15.000 euro**.

La norma interessa anche tutte le organizzazioni, **enti o associazioni che svolgano attività di volontariato**, seppure non organizzata ma non occasionale e sporadica, che impiegano **personale le cui mansioni comportino**

contatti diretti e regolari con minori.

È oggetto di discussione al momento se l'obbligo in questione **sorga o meno solo** nel caso di collaborazioni che si strutturino all'interno di un definito **rapporto di lavoro**.

SICUREZZA SUL LAVORO

RESPONSABILITÀ PENALE DEL DATORE DI LAVORO PER ATTREZZATURE INADEGUATE (CASS., SEZ. IV PEN., SENT. 25 MARZO 2014, N. 13987).

La Corte di Cassazione ha chiarito che il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suoi dipendenti attrezzature adeguate, *“prevenendone le imprudenze e, comunque, altresì salvaguardandone terzi (i cd. operai di ditte specializzate) che debbano intervenire su queste”*. Questo principio è da ritenersi del tutto conforme alla corretta interpretazione delle norme antinfortunistica, in quanto, in tema di infortuni sul lavoro, amplia la **posizione di garanzia** ricoperta dal datore di lavoro.

PRIVACY

LE ESIGENZE DI DIFESA

PREVALGONO SULLA TUTELA DELLA PRIVACY (CASS., SENT. 3 APRILE 2014, N. 7783).

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7783 del 3 aprile 2014, è tornata ad esprimersi sulla materia della protezione dei dati personali sostenendo che **l'interesse alla riservatezza dei dati personali può cedere** a fronte di autentiche **esigenze di difesa di altri interessi giuridicamente rilevanti**.

Il criterio di discernimento consiste nella **comparazione tra gli interessi coinvolti nel concreto**: alla comparazione dovrà procedere il giudice del merito, sulla base del suo sereno ed equilibrato apprezzamento.

TRUST

CORRETTA LA TRASCRIZIONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI “A FAVORE” DEL TRUST (TRIB. TORINO, DECR. 18 MARZO 2014).

L'apporto di un immobile ad un *trust* deve essere trascritto nei registri immobiliari a suo favore e non a favore del *trustee*, senza che ciò comporti l'attribuzione di una soggettività giuridica al trust: la trascrizione potrà pertanto essere unica, ossia

“a carico” del disponente ed “a favore” del trust.

Così è stato stabilito dal Tribunale di Torino con decreto del 18 marzo 2014, in esito ad una procedura che traeva origine da una richiesta di trascrizione nei registri immobiliari effettuata “con riserva” (ossia in presenza di “gravi e fondati dubbi” del conservatore in merito alla trascrivibilità dell'atto *ex art. 2674-bis c.c.*).

La decisione risulta interessante poiché in netto contrasto con la sentenza del 25 marzo 2013 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia: quest'ultimo nel corso di una procedura esecutiva aveva difatti concluso in senso diametralmente opposto.

DI TUTTO UN PO'

DIRITTO DI FAMIGLIA

SE UNO DEI CONIUGI NON ACCETTA L'OBLIGO DI FEDELTA', IL MATRIMONIO È NULLO (CASS., SEZ. VI CIV., ORD. 26 FEBBRAIO 2014, N. 4536).

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un marito riguardante la domanda di delibazione di una sentenza del Tribunale ecclesiastico che aveva dichiarato la

nullità del matrimonio concordatario per esclusione della fedeltà da parte della moglie (c.d. “**riserva mentale unilaterale**”).

La Corte d'Appello aveva infatti rigettato la domanda poiché il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica avrebbe compromesso l'Ordinamento Giuridico: qualsiasi coniuge avrebbe potuto invocare la nullità del proprio matrimonio opponendo rilievi mentali personali fino ad allora sconosciuti: la domanda veniva dunque respinta adducendo l'impedimento di ordine pubblico relativo alla tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.

La Corte di Cassazione, al contrario, accoglie il ricorso facendo leva proprio sull'**inderogabile principio della tutela dell'ordine pubblico**. In particolare, si afferma che la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di **uno soltanto dei coniugi** dell'obbligo di fedeltà non possa trovare ostacolo nell'ordine pubblico nel caso in cui detta esclusione sia

rimasta inespresa nella psiche del suo autore (senza manifestarsi né essere conosciuta o conoscibile all'altro coniuge) e sia stato solamente il coniuge che ignorava (o non poteva conoscere) a chiedere la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica. Deve essere pertanto riconosciuto il diritto di scelta circa la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte.

un grave disturbo del comportamento che non sia transitorio e che renda il genitore inidoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, pure in presenza di sentimenti d'amore profondo.

[PROFESSIONISTE IMPRESE](#)

VOUCHER

INTERNAZIONALIZZAZIONE
2014.

* * *

LO STATO DI ADOTTABILITÀ DEL MINORE (CASS., SEZ. I CIV., SENT. 21 MARZO 2014, N. 62755).

La Corte di Cassazione chiarisce che la **situazione di abbandono** ex art. 8, l. n. 184/1983 si caratterizza per la circostanza che il minore, anche **indipendentemente da una situazione di colpa del genitore**, si trova ad essere privo di *“assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi”*. L'adottabilità può dunque essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono è determinato da

Si tratta di contributi per l'**internazionalizzazione di micro, piccole e medie imprese lombarde** diretti a servizi di **consulenza** per la ricerca di partner/clienti esteri, partecipazione a missioni economiche all'estero in forma coordinata e partecipazione a fiere internazionali all'estero in forma aggregata.

Diverse sono le linee di intervento.

Misura A: servizi di consulenza e supporto per l'internazionalizzazione per ricerca partner, fornitori, agenti o distributori esteri.

Importo voucher: € 2.000 a fronte di una spesa di € 3.500.

Misura B: partecipazione a missioni economiche

all'estero in forma coordinata
Importo voucher: da € 1.300 (a fronte di una spesa di € 2.300) a € 2.300 (a fronte di una spesa di € 3.000), a seconda dei Paesi individuati

Misura C: partecipazione a fiere internazionali all'estero

- **C1:** fiera collettiva (minimo 8 imprese): partecipazione diretta a fiere internazionali all'estero sulla base di calendari presentati da soggetti attuatori;
- **C2:** fiera individuale (sono escluse le province di Milano e Varese)

Importo voucher: da € 1.700 a € 3.000, a seconda del Paese scelto e con una premialità per la partecipazione per la prima volta ad una fiera

Quanto ai termini ed alle modalità di presentazione, per le misure B e C:

- Seconda finestra: dalle ore 10:00 del **14 maggio 2014**;
- Terza finestra: dalle ore 10:00 del **10 settembre 2014**.

* * *

**EFFICIENZA ENERGETICA:
STANZIATI DAL GOVERNO 800
MILIONI DI EURO.**

In data 4 aprile 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di

recepimento della direttiva europea 2012/27/UE in materia di efficienza energetica. Lo schema del decreto introduce una serie di misure volte a ridurre del 20% i consumi di energia primaria entro il 2020, in particolare tramite interventi annuali di riqualificazione energetica sugli immobili della P.A., la previsione dell'obbligo per grandi imprese e società energivore di eseguire diagnosi di efficienza energetica, l'istituzione presso il MiSE di un Fondo nazionale per la concessione di garanzie o l'erogazione di contributi per favorire interventi di riqualificazione energetica della P.A., l'efficienza energetica negli edifici residenziali (compresa l'edilizia popolare) e la riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria, dei servizi e delle infrastrutture pubbliche.

Sebbene la decisione del Governo di mettere a disposizione circa 800 milioni di euro per promuovere l'efficienza energetica sia un passo positivo, non bisogna dimenticare che risorse più ingenti saranno altresì

destinate dai fondi strutturali
europei 2014/2020.

* * *

Newsletter a cura di
Novastudia Milano:
milano@novastudia.com

Il presente documento è una
nota di studio. Quanto nello
stesso riportato non potrà
pertanto essere utilizzato o
interpretato quale parere
legale né utilizzato a base di
operazioni straordinarie, né
preso a riferimento da un
qualsiasi soggetto o dai suoi
consulenti legali per
qualsiasi scopo che non sia
un'analisi generale e
sommara delle questioni in
esso affrontate.